

**CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA
SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008**

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sassari, (P.Iva 02268260904) con sede legale in Sassari, Via M. Coppino n. 26, rappresentata dal Dr. Giuseppe Pintor, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda medesima, denominata in seguito più brevemente "AOU Sassari

E

La **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale** (C.F. 80002870923) con sede in Cagliari Via San Simone, rappresentata dal Dott. Luca Galassi (CF. GLSLCU63S15B354K), nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Programmazione Finanziaria e Controlli sulla Spesa Comunitaria, Settore Bilancio, Personale e Lista speciale L.R. 3/2008, denominato in seguito più brevemente "Assessorato del Lavoro"

PREMESSO

- che la L.R. 05/03/2008 n. 3 all' art. 6, comma 1, punto f) ha istituito una Lista speciale ad esaurimento per il personale, avente i requisiti previsti dalla stessa, iscritto all' Albo di cui all'art. 1 L.R: 42/89;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/28 del 10/06/2008 ha approvato, con riferimento alla L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 6, comma 1 lettera f), l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e le conseguenti modalità di attuazione;
- che la L.R. 29/04/2013 n. 10 all'art. 4 prevede che" nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che nella medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della Legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione

professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura del competente Assessorato, alla Lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lett. f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 34/3 del 02.09.2014 ha approvato l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e le conseguenti modalità di attuazione, dell'art. 2, della legge regionale del 29.04.2013 n. 10 e ss. mm. e ii.;
- che con Determinazioni del Direttore Generale del Lavoro del 19 dicembre 2014 n. 49047/6387 e del 16.01.2015 n. 1454/39, i beneficiari dell'art. 4 della legge regionale del 29.04.2013, n. 10 sono iscritti, secondo le modalità operative previste dalla D.G.R. 34/3 del 2.09.2014, alla Lista speciale ad esaurimento istituita ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della legge regionale del 5.03.2008, n. 3,
- che la D.G.R. 01.12.2015 n. 59/1 relativa al "Processo di ricollocazione presso gli Enti pubblici del personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 prevede il rinnovo delle convenzioni stipulate con gli Enti pubblici, per l'annualità 2016;
- che il Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza con nota prot. n. 54221 del 4.12.15 ha chiesto alle Amministrazioni Pubbliche di esprimere il proprio interesse ad acquisire i lavoratori iscritti alla Lista speciale L.R. 3/2008 ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/2013, in mobilità temporanea attraverso la stipula di apposita convenzione, per l'annualità 2016, secondo le modalità di cui alla citata D.G.R. 59/1 del 1.12.2015;
- che la AOU Sassari con nota del 16.12.2015 prot. n. 22651, pervenuta in data 17.12.2015 prot. entr. n. 56547, ha manifestato l'interesse alla stipula della convenzione per la mobilità temporanea, dal 01.01.2016 al 31.12.2016 dei Sigg.ri: Cherchi Giovanna matr. n. 850063, Masala Antonio Francesco matr. n. 850062, Panu Iole Grazia matr. 850108, Pintus Gian Mario matr. 850066

- che, con nota del Direttore Generale n. 58111 del 29.12.2015, è stato comunicato ai Sigg.ri: Cherchi Giovanna, Masala Antonio Francesco, Panu Iole Grazia, e Pintus Gian Mario, l'assegnazione in mobilità temporanea in regime di convenzione, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso la AOU Sassari ;

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti contraenti, previa verifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'Assessorato del Lavoro consente la mobilità temporanea presso la AOU Sassari dei Sigg.ri:

CHERCHI Giovanna , nata a Alghero l' 08.10.1959, residente in Alghero Via del Trò n. 2, livello funzionale II, attualmente iscritta alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 01/08/2008 matricola n. 850063; ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3;

MASALA Antonio Francesco, nato a Sassari il 31.10.1956, residente in Alghero Via Galilei n. 50, livello funzionale V, attualmente iscritto alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 01/08/2008, matricola n. 850062; ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3;

PANU Iole Grazia , nata a Sassari il 30.12.1964, residente in Sassari Via U. La Malfa n. 24/b, livello funzionale VIII, attualmente iscritta alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 01/08/2008, matricola n. 850108; ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3;

PINTUS Gian Mario , nato a Mores il 28.09.1957, residente in Alghero Via Giovanni XXIII n. 4 , livello funzionale II, attualmente iscritto alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza

01/08/2008, matricola n. 850066; ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3;

Art. 2

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

Art. 3

Mansioni

Il dipendente interessato alla mobilità temporanea dovrà espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, ai sensi del C.C.N.L. della Formazione Professionale, presso la struttura della AOU Sassari;

Art. 4

Posizione giuridica

Le parti concordano il mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita dal lavoratore interessato alla mobilità e si impegna ad applicare il C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale.

Art. 5

Orario di lavoro e aspetti organizzativi

Il dipendente svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario di lavoro previsto dal vigente C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale ed in maniera funzionale alle esigenze del servizio di destinazione all'interno della AOU Sassari, con riguardo agli aspetti organizzativi della gestione del personale ed, in particolare per la rilevazione delle presenze giornaliere e di tutti gli aspetti che ne costituiscono la struttura, verrà applicato il medesimo sistema utilizzato per il personale della AOU Sassari.

La AOU Sassari si impegna a trasmettere mensilmente, e comunque **entro il giorno 5** del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto delle presenze giornaliere del personale in mobilità con la relativa documentazione giustificativa in originale al fine di consentire la predisposizione delle retribuzioni ed il conseguente pagamento delle spettanze e degli oneri accessori nel rispetto del C.C.N.L. di settore e della normativa vigente;

Art. 6

Finanziamento

I costi previsti per la durata della presente convenzione, per il periodo 01.01. 2016 – 31.12.2016, pari a € 157.099,80, comprendenti le retribuzioni, gli oneri accessori, i ratei di tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto, saranno così ripartiti: € 117.824,85 (pari al 75% dell'importo di € 157.099,80) saranno a carico dell'Assessorato del Lavoro, mentre € 39.274,95 (pari al 25% dell'importo di € 157.099,80) saranno a carico della AOU Sassari, come da prospetto riepilogativo (allegato A alla presente convenzione). Tali costi si riferiscono al CCNL 2011/2013 non ancora applicato nella parte economica in attesa della valutazione sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015. Eventuali voci retributive accessorie, (quali missioni, lavoro straordinario, corsi di aggiornamento ed altre eventuali) sono interamente a carico della AOU Sassari nel rispetto del CCNL della Formazione Professionale e tenuto conto dell'ambito lavorativo in cui il personale opera. L'Assessorato del Lavoro provvederà direttamente al pagamento della retribuzione al dipendente in mobilità temporanea. La quota del 25% della convenzione, maggiorata delle spese per voci retributive accessorie, sarà corrisposta all'Assessorato del Lavoro dalla AOU Sassari al termine di ciascun anno solare dietro formale richiesta dell'Assessorato del Lavoro medesimo. L'Assessorato del Lavoro provvederà, inoltre, ad effettuare tutti gli adempimenti di natura fiscale, assicurativa e previdenziale dovuti per il lavoratore interessato. Sarà tuttavia responsabilità della AOU Sassari, comunicare tempestivamente tutte le informazioni che necessitano all'Assessorato del Lavoro, in qualità di datore di lavoro, per ottemperare agli obblighi di legge nei termini previsti. Qualora i ritardi o le omissioni della AOU Sassari dovessero generare sanzioni o responsabilità civili o penali a carico dell'Amministrazione regionale, quest' ultima si rivarrà nei confronti del medesimo la AOU Sassari

Art. 7

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per il dipendente in mobilità temporanea presso la struttura della AOU Sassari è competenza del medesimo provvedere all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs del 09.04.2008 n. 81 e della normativa vigente.

Art. 8

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti della dipendente in mobilità temporanea verrà esercitata dall'Assessorato del Lavoro.

Qualora dovessero ricorrere gli estremi per l'applicazione di sanzioni disciplinari, la AOU Sassari dovrà comunicare tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.

Art. 9

Clausola compromissoria

Le parti convengono sin da ora che, per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente convenzione saranno deferite in esclusiva al Foro di Cagliari.

Art. 10

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti dichiarano di far riferimento alla normativa vigente.

Art. 11

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Cagliari,

Per l'Amministrazione

Dott. Giuseppe Pintor

Firmato digitalmente

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dr. Luca Galassi

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 2: Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 8: Clausola compromissoria

Cagliari,

Per l'Amministrazione

Dott. Giuseppe Pintor

Firmato digitalmente

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dr. Luca Galassi

Firmato digitalmente